

Rottamazione cartelle, tutte le regole per il rinvio delle scadenze a marzo

CHI NON PUÒ PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE LE RATE SOSPENSE DEL 2020 DEVE FARE DOMANDA DI UN NUOVO PIANO ENTRO GENNAIO

FISCO

ROMA Con il nuovo rinvio dal 10 dicembre al primo marzo 2021 stabilito dal decreto Ristori Quarter delle scadenze di pagamento delle rate della Rottamazione ter e del saldo e stralcio relative al 2020, l'Agenzia dell'Entrate e Riscossioni ha aggiornato sul suo sito anche le risposte alle cosiddette faq dei contribuenti.

Prima di procedere ai versamenti è bene darci uno sguardo, perché non mancano alcune precisazioni interessanti. Non sarà obbligatorio versare tutte le rate sospese in un'unica soluzione. L'Agenzia specifica che è possibile chiedere una rateizzazione delle «cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione». E a questo fine «è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021». C'è comunque da ricordare che «per le rate in scadenza nell'anno 2021 e nei successivi anni, restano confermati i termini di pagamento riportati sulla «Comunicazione» ricevuta».

Altra avvertenza molto importante: per non perdere i benefici previsti dalla Rottamazione: la scadenza del primo marzo è tassativa, non sono quindi previsti i canonici cinque giorni di tolleranza, i quali invece restano confermati per le rate del 2021.

IL RIENTRO DEI DECADUTI

Chi aveva dimenticato di pagare le rate della prima e seconda rottamazione delle cartelle, o le aveva pagate in modo insufficiente e/o tardivo perdendo quindi i benefici relativi, con il «Decreto Ristori-quarter» può ritornare in campo: occorre fare domanda di una nuova dilazione per le somme ancora dovute entro il 31 dicembre 2021 «senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento».

LA SOGLIA

Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà. Passa da cinque a dieci il numero delle rate, anche non consecutive, che se non pagate determinano la decadenza dai benefici. Una volta accolta la richiesta di rateizzazione e pagata la prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono «a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati».

LE ALTRE CARTELLE

L'Agenzia ricorda che le cartelle di pagamento che non riguardano la Rottamazione, sono sospese solo fino al 31 dicembre 2020. E quindi la scadenza dei relativi versamenti è il mese dopo, ovvero il 31 gennaio 2021.

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Una sede dell'Agenzia Entrate e Riscossione

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

